



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Aggressione ai poliziotti è infame, incivile e sintomo di certezza di impunità

Dichiarazioni di Felice Romano Segretario Generale - comunicato stampa

“Esprimo la mia personale solidarietà e quella del SIULP a tutti i colleghi e al dirigente la Digos, che più degli altri ha rischiato di avere danni gravi per l'ennesima aggressione, premedita e violenta, subita ad opera dei soliti professionisti del disordine in Val di Susa. E' ormai sotto gli occhi di tutti che questi delinquenti si fanno scudo di un'impunità garantita, soprattutto da alcuni personaggi che mentre professano il diritto a manifestare il proprio dissenso, in realtà e non si capisce quanto inconsapevolmente, armano la mano scellerata di questi facinorosi.”

Lo afferma Felice Romano, Segretario Generale del SIULP che, nel condividere la dura presa di posizione del Ministro Cancellieri rispetto agli atti di premeditata ed assurda violenza con cui sono stati aggrediti i poliziotti a Chiomonte, ringrazia lo stesso Ministro e tutti gli esponenti politici per la dura condanna fatta su quanto accaduto.

Purtroppo ciò non è sufficiente a fermare la spirale di violenza che da oltre un anno costringe il Paese e i poliziotti a spendere enormi risorse per contenere la furia aggressiva di questi delinquenti e professionisti del disordine; occorre andare oltre senza indugi e senza rinunciare al proprio ruolo.

In un Paese democratico e civile lo Stato ha il dovere di garantire il diritto al dissenso e alla protesta purché questa avvenga nei canoni e nei limiti fissati dalla legge. Ma quando tutto questo viene non solo sistematicamente calpestato ma addirittura ci si permette il lusso di preannunciare che “si continuerà ad andare avanti così sino a quando non si chiuderanno i cantieri”, c'è la necessità di fare una riflessione profonda e di rivedere i criteri di intervento rispetto a chi, avendo piena certezza dell'impunità, continua ad istigare e a rendersi mandante morale di quanto accade.

FLASH nr. 28 - 2012

- Aggressione ai poliziotti è infame, incivile e sintomo di certezza di impunità
- Spending review e riduzione province: il SIULP scrive al Ministro dell'Interno
- Sospensione delle trattenute IRPEF e addizionali per i lavoratori dipendenti residenti nei comuni terremotati dell'Emilia
- Dipendente penalmente condannato e disciplinarmente sanzionato: ricostruzione posizione giuridica ed economica
- Benefici vittime del dovere: presupposti applicativi
- Pensione di reversibilità: nuovi criteri
- Indennità di O.P. fuori sede per le squadre nautiche
- Scuola per i servizi di Polizia a cavallo - Foresta Burgos - 2° corso di specializzazione
- Indennità per i servizi congiunti con militari: modalità di attribuzione
- Indennità per servizio esterno e di missione: compatibilità



E' giunta l'ora, attesa anche la reazione delle cittadinanze coinvolte che sono stanche di queste incursioni le quali rendono quel territorio uno scenario di guerra, di cominciare a perseguire anche chi, solo moralmente è reo di essere istigatore e mandante di queste violenze gratuite. Diversamente, ed è solo questione di tempo vista l'escalation con cui la violenza aumenta, primo o poi ci sarà qualcuno che non riuscirà a salvarsi dalla follia aggressiva come quella che, l'altra sera, solo per il grande equilibrio e professionalità dei colleghi presenti e anche per un pizzico di fortuna, non ha causato il morto.

Dopo l'avallo di tutti gli Enti interessati, arrivato a seguito di discussione e approvazione secondo i metodi di confronto che si addicono ad una democrazia, non è pensabile che un manipolo di professionisti della violenza tenga sotto scacco un intero territorio per meri interessi di sfogo della propria frustrazione che è costata, e continua a costare, risorse ingenti all'intera collettività. Perché i cittadini devono sapere che, soprattutto in questo momento di grave crisi economica, tutte le risorse che vengono spese in Val di Susa per consentire ad un manipolo di delinquenti di sfogare i propri istinti sovversivi e violenti, sono risorse che saranno sottratte a garanzia della sicurezza e della tutela dei cittadini torinesi e non solo.

Il SIULP, i poliziotti e gli stessi cittadini si attendono ora dal Ministro Cancellieri un'azione ferma e puntuale per far perseguire tutti coloro i quali, anche solo per concorso morale si rendono istigatori e fautori di queste indegne pagine di ordinaria follia.

Spending review e riduzione province: il SIULP scrive al Ministro dell'Interno



Si riporta il testo della nota inviata in data 24 luglio 2012 Al Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri:

"Signor Ministro, nell'ambito del confronto che ha preceduto l'emanazione dei recenti provvedimenti governativi in tema di spending review, ci era stato assicurato, e di questo l'avevamo pubblicamente ringraziata, che non vi sarebbero stati tagli alla sicurezza, con particolare riferimento alle articolazioni periferiche del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della P.S., con ciò significando che i risparmi e le razionalizzazioni di

spesa avrebbero riguardato esclusivamente il livello centrale.

Oggi, nostro malgrado, alla luce del contenuto di alcune anticipazioni giornalistiche che preconizzano la cancellazione di circa 50 province, siamo costretti ad interrogarci sulla fondatezza delle preoccupazioni che da più parti ci vengono rappresentate all'interno della categoria, in ordine alle possibili ricadute della riduzione dell'apparato amministrativo degli enti locali sulla organizzazione periferica della sicurezza considerato il particolare e delicato rapporto che insiste da sempre tra Questure, Prefetture e organizzazione amministrativa territoriale.

Per tali ragioni, riteniamo necessario un incontro urgente con la S.V. proprio per comprendere se le scelte riguardanti le articolazioni amministrative locali possano avere ripercussioni, ed in che termini, sull'impianto organizzativo della Polizia di Stato e sulla dislocazione territoriale della Autorità di Pubblica Sicurezza.

Certo che Ella comprenderà l'urgenza e la necessità di questa interlocuzione confidiamo nella Sua sensibilità e restando in attesa di un cortese cenno di riscontro".

Sospensione delle trattenute relative all'IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni terremotati dell'Emilia

Si riporta il testo della nota inviata dalla Segreteria Nazionale in data 24 luglio 2012 al Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri:

"Signor Ministro, a seguito del recente sisma che ha colpito la popolazione dell'Emilia Romagna, il Governo con il D.L.74/2012 ha individuato gli interventi immediati per il superamento dell'emergenza, tra i quali la sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali per tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, fino al 30 settembre 2012.

Purtroppo, abbiamo constatato che, nell'ambito del medesimo provvedimento non è stata prevista la sospensione delle trattenute relative all'IRPEF ed alle addizionali comunali e regionali nei confronti dei lavoratori dipendenti residenti nei comuni interessati dall'evento sismico, misura adottata invece in occasione del terremoto che ha colpito la popolazione della provincia dell'Aquila e per l'alluvione in Liguria.

In quella circostanza, infatti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 9 aprile 2009 dispose la sospensione delle trattenute IRPEF nei confronti di tutti i dipendenti pubblici e privati, ivi compreso gli appartenenti alle Forze di Polizia, residenti nei comuni della regione Abruzzo interessati dall'evento sismico del 6 aprile, previa presentazione di apposita istanza.

Peraltro, il termine di scadenza di quest'ultimo provvedimento di sospensione, previsto in una prima fase fino al 30 novembre 2009, fu in seguito prorogato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 3780, al 30 giugno 2010, con la previsione di rateizzare alla scadenza la restituzione delle imposte sospese sulle retribuzioni in 60 rate mensili da pagare direttamente all'Agenzia dell'Entrate.

Sicuramente il suddetto provvedimento legislativo ha favorito e aiutato le popolazioni in un momento di disagio ed estrema difficoltà economica determinata dalla calamità naturale verificatasi, pertanto, riteniamo che alla stessa stregua debba essere aiutata la popolazione dei comuni dell'Emilia Romagna coinvolti dal sisma del 20 e 29 maggio u.s., evitando in tal modo di trattare in misura differente medesimi eventi tragici che si sono verificati nel nostro Paese a distanza di pochi anni.

Le chiediamo, pertanto, un Suo intervento concreto rispetto alla questione rappresentata, affinché anche al personale delle Forze di Polizia residenti nei comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma sia riconosciuto lo stesso beneficio dei colleghi Abruzzesi e Liguri."



ADICONSUM
Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it

Dipendente penalmente condannato e disciplinarmente sanzionato: ricostruzione della posizione giuridica ed economica relativa al periodo di sospensione cautelare

In relazione ad un dipendente, condannato ad un anno di reclusione, sanzionato disciplinarmente con la deplorazione per i fatti sottesi al procedimento penale e rientrato in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare di due anni, l'Amministrazione ha operato, all'atto del rientro in servizio, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica, rispetto al sofferto periodo di sospensione cautelare, detraendo il periodo corrispondente alla condanna penale subita, anche se non scontata. Ci chiedono se sia corretta detta metodologia.

La citata prassi trova fondamento anzitutto nella decisione nr. 15/1999 del 26 aprile 1999 della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che ha statuito sulla interpretazione degli artt. 96 e 97 del testo unico sull'impiego civile dello Stato.

Secondo l'Alto Consesso in Adunanza Plenaria gli articoli citati non sono in rapporto di regola ed eccezione ma si riferiscono a distinti momenti del procedimento disciplinare.

L'art. 96 riguarda un procedimento disciplinare già concluso e dispone di computare il periodo di sospensione cautelare sofferta dall'incolpato nella sanzione comminata.

L'art. 97, invece, riguarda l'ipotesi in cui la sospensione cautelare sia stata disposta per effetto della pendenza di procedimento penale a carico del dipendente. Si comprende, allora, agevolmente come il proscioglimento dell'impiegato in sede penale con formula assolutoria piena tolga ogni giustificazione alla disposta sospensione cautelare ed imponga l'immediato ripristino della sua situazione giuridica ed economica.

Riguardo al caso sia intervenuta condanna, la Commissione speciale del Pubblico Impiego con il parere n. 402 del 13 luglio 1998, afferma: "Resta comunque inteso che, una volta intervenuta una sentenza definitiva di condanna, alla sospensione condizionale della pena inflitta in sede penale non può riconoscersi l'effetto della attribuzione di ulteriori benefici al pubblico dipendente e va in questi casi senz'altro esclusa l'applicazione del meccanismo della restitutio in integrum per il periodo di tempo relativo alla condanna concretamente non scontata".

Siffatta limitazione all'operatività della restitutio in integrum è condivisa dal C. di S. che ritiene di dover escludere che la sospensione della sentenza di condanna a pena detentiva valga a giustificare anche il ripristino del sinallagma e la riconduzione del corrispondente periodo di durata della sospensione cautelare nel servizio utile a tutti gli effetti.

In conclusione, l'Adunanza Plenaria ritiene che nei confronti del dipendente, condannato dopo essere stato sospeso cautelatamente per pendenza di processo penale, il periodo di sospensione cautelare debba essere computato nella sospensione sanzionatoria irrogata in esito al procedimento disciplinare successivo alla condanna penale, e che in favore del dipendente disciplinarmente sanzionato è possibile operare la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare, nonostante l'intervenuta condanna definitiva, previa deduzione dei periodi di tempo corrispondenti alla irrogata sospensione dalla qualifica nonché alla condanna penale inflitta, ancorché non scontata.

Detto orientamento è stato confermato dalla Giurisprudenza successiva. (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. lavoro 06/09/2006 n. 16169; Consiglio di Stato Sez. IV 12/07/2007 n. 3986; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia 18/11/2009 n. 1070; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II 13/01/2010 n. 3)

Benefici vittime del dovere: presupposti applicativi

Ci scrivono per chiederci se in relazione ad un decesso per infermità dipendente da causa di servizio ricorrano i presupposti per l'applicazione della legislazione concernente le "vittime del dovere".

Il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve quindi essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio.

Quindi per il sorgere del diritto ai benefici previsti dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente "da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso" (art. 3 comma 2 l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 466), occorrendo in sostanza che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività di istituto (Cons. Stato Sez. IV, 12/03/2001, n. 1404).

Non basta cioè che l'evento letale sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (Cons. Stato Sez. IV, 31/01/2012, n. 480, conferma della sentenza del T.r.g.a. - Trento, n. 5/2010).

Le norme citate evidenziano chiaramente che la morte o l'infermità devono essere in rapporto di causalità immediata e diretta ("per effetto diretto") con le lesioni subite per causa di servizio. Il dato letterale delle norme, da valutare alla luce dell'eccezionalità del meccanismo premiale che assicurano, evidenzia l'insufficienza della sussistenza di una ordinaria causa di servizio, ovvero del nesso causale, tra la patologia, rilevatasi nel tempo mortale, e l'espletamento del servizio, richiedendo il quid pluris della specifica presenza di una ferita o lesione riportata nel corso di un evento di servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o di una lesione non coincide infatti con il presupposto richiesto per l'attribuzione dei benefici spettanti alle vittime del dovere o ai loro congiunti, differenziandosi i due istituti - in particolare - per l'ambito e l'intensità del rapporto causale tra attività lavorativa ed evento protetto.

Impresa Semplice



Convenzione SIULP - Telecom

Le soluzioni di Impresa Semplice dedicate agli Associati SIULP, comprendono offerte voce e dati in mobilità, cellulari, smartphone, e tanto altro ancora.

Scopri tutti i vantaggi che riguardano le principali offerte TIM e Telecom Italia! sul nostro sito www.SIULP.it

Pensione di reversibilità: nuovi criteri



Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine ai nuovi criteri per la concessione della pensione di reversibilità introdotti dal DL 98/2011 convertito nella legge 111/2011.

Le nuove regole per le pensioni a superstiti decorrono dal 1° gennaio 2012. La novità è costituita dal fatto che al verificarsi di specifiche condizioni, l'aliquota percentuale spettante subisce una drastica riduzione.

Al riguardo l'INPS ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 84/2012. Di seguito la disamina dell'istituto alla stregua dell'attuale situazione normativa

La c.d. pensione ai superstiti consiste in una prestazione economica previdenziale ottenibile su richiesta – dai familiari di un pensionato (pensione di reversibilità) o di un lavoratore (pensione indiretta).

I titolari del diritto sono:

- il coniuge superstite, anche qualora sia separato (se però la separazione è stata a lui addebitata, lo stesso potrà ottenere la pensione ai superstiti solo se il Tribunale gli ha riconosciuto l'assegno di mantenimento);
- il coniuge divorziato, se titolare di assegno divorzile e non risposato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o dichiarati tali in giudizio, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che al momento della morte del genitore risultavano a carico di questo ed erano minorenni, inabili, studenti o universitari;
- i nipoti minorenni che alla data della morte degli ascendenti (nonno o nonna) erano totalmente a carico degli stessi.

Secondo la normativa generale, al coniuge superstite spetta una quota di reversibilità o di indiretta pari al 60% della pensione già liquidata del deceduto o della somma che quest'ultimo avrebbe ottenuto al momento del pensionamento.

Al riguardo, le novità introdotte dalla citata Legge n. 111/2011 consistono nel fatto che a partire dal 1° gennaio 2012, e in riferimento ai decessi avvenuti a decorrere dal 1° dicembre 2011, la pensione ai superstiti domandata dal coniuge o dal coniuge separato/divorziato subisce una decurtazione qualora:

- il deceduto, nel momento in cui ha contratto matrimonio, aveva un'età superiore ai 70 anni;
- tra i coniugi vi sia una differenza di età anagrafica superiore ai 20 anni.
- il matrimonio sia stato contratto per un lasso temporale inferiore ai 10 anni.

Tale decurtazione è pari al 10% per ogni anno di matrimonio mancante ad arrivare a 10 e, per le frazioni di anno, la sottrazione percentuale viene proporzionalmente rideterminata. In ogni caso, la riduzione della quota di pensione non ha luogo nell'eventualità che vi siano figli minori, studenti o inabili.

I figli minori, studenti di scuola media superiore o universitari, inabili devono far parte del nucleo familiare alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato. Per i

figli studenti e per i figli inabili è richiesto che alla data del decesso del de cuius fossero a suo carico.

Si rammenta che sono equiparati ai figli legittimi:

- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto (L. 04.05.1983 n.184 – Suppl.ord. GU 133 – 17.05.1983)
- figli naturali del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati
- figli naturali non riconoscibili dal deceduto per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art. 279 del codice civile
- figli naturali non riconoscibili dal deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli artt. 580 e 594 del codice civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del deceduto;
- figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del deceduto (DL Lgt. 18.01.1945 n.39 art.2, 3° comma–A.U. pag. 11);
- nipoti minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norme di legge (art.38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818)

La circolare INPS nr. 84 del 14 giugno 2012 è integralmente visionabile nella apposita sezione pensioni del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it

Indennità di ordine pubblico fuori sede per le squadre nautiche



Grazie al SIULP è stato conseguito un importante risultato ai fini del riconoscimento dell'indennità di ordine pubblico fuori sede ai colleghi delle Squadre nautiche.

Il 15 maggio 2012, infatti, la Segreteria Nazionale, con una nota indirizzata all'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento della P.S., denunciava l'erronea interpretazione che voleva legare l'erogazione della indennità di ordine pubblico fuori sede al concetto di giurisdizione marittima territoriale.

Al riguardo, avevamo sostenuto che la giurisdizione territoriale marittima non poteva e non doveva far insorgere dubbi interpretativi in ordine al reale presupposto dell'indennità di O.P. fuori sede che consisteva unicamente nello svolgimento di almeno 4 ore di servizio fuori dal Comune in cui è ubicato l'ufficio di appartenenza.

In tal senso, a conferma di quanto da noi sostenuto, L'Ufficio relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. con Ministeriale 557/RS/01/20/6/3392 del 18 luglio 2012 ha comunicato che la Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha confermato quanto già riferito dalla Direzione Centrale delle Risorse Umane che l'emolumento di che trattasi deve essere corrisposto in caso di servizio prestato in un Comune diverso dall'ordinaria sede di servizio, in ottemperanza ad apposita ordinanza del Questore.

Scuola per i servizi di Polizia a cavallo - Foresta Burgos - 2° corso di specializzazione per i servizi ippomontati



Si riporta il testo della nota inviata il 12 luglio 2012 al Prefetto Nicola IZZO Vice Capo Vicario della Polizia di Stato:

"Signor Prefetto, la Scuola Aperta Interforze di Foresta Burgos (SS) doveva costituire un punto di riferimento per la formazione delle Forze di Polizia a cavallo e nello stesso tempo un'occasione di rilancio per l'economia locale dei comuni delle provincie di Sassari e di Nuoro. Nata nel 2009 grazie all'inserimento nel progetto PON Sicurezza finanziato dalla Comunità Europea nel 2003, purtroppo, nonostante i circa 15 milioni di Euro investiti, ad oggi sono state tradite le aspettative.

Il SIULP ritiene che il progetto iniziale della Scuola di alta formazione per i servizi ippomontati sia stata poco valorizzato. Infatti, risulta difficile pensare di mantenere questa scuola, senza istruttori o senza cavalli propri idonei per l'addestramento. Questi sono solo alcuni esempi delle problematiche con le quali si sono dovuti confrontare i 41 colleghi (poliziotti, guardie forestali e penitenziari) del quadro permanente, nei primi anni di vita della predetta scuola.

Né tantomeno, in tempi di spending review, si può ipotizzare il mantenimento di una scuola che costa circa un milione di euro l'anno, senza che la stessa sia produttiva per le finalità cui era preposta.

Lo scorso mese di settembre presso la Scuola Aperta per i servizi di Polizia a Cavallo, si è tenuto il 2° corso di specializzazione per i servizi ippomontati, riservato a personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato.

Al predetto corso di alta specializzazione, come previsto dall'art. 2, 4° comma del decreto istitutivo della Scuola Interforze di Burgos, hanno partecipato 10 appartenenti al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, del Corpo Forestale e della Polizia Penitenziaria, con un livello iniziale di preparazione elevato in quanto tutti provenienti da una esperienza pluriennale nei servizi ippomontati e comandanti o di unità operative o di plotoni nei servizi espletati per la Festa della Repubblica.

Il corso, della durata di 12 settimane, ha avuto il medesimo programma didattico del precedente riservato al personale appartenente al ruolo Direttivo, garantendo un elevato livello di insegnamento su materie specifiche quali ad esempio: Medicina veterinaria, nozioni di ippotecnia e ippologia, cartografia e orientamento, oltre ovviamente alle specifiche tecniche di addestramento equestre -pratico.

Al termine del corso i partecipanti hanno dovuto sostenere anche un esame teorico e pratico sulle materie previste dal programma didattico, il cui buon esito era necessario per il superamento dello stesso.

In considerazione di quanto brevemente rappresentato, riteniamo che l'Amministrazione dovrebbe attribuire un formale riconoscimento ai colleghi che hanno preso parte al suddetto corso di alta specializzazione attraverso la previsione di una specifica qualificazione che rappresenti un vero e proprio titolo di formazione professionale nel curriculum di questi colleghi.

Tale riconoscimento, peraltro, sarebbe in linea con la politica che il Dipartimento intende adottare nel settore ippomontato. Ci risulta, infatti, che è allo studio un'ipotesi

di formare il personale permanente di Burgos – in possesso della qualifica di Cavaliere da almeno 4 anni – per l'attribuzione della qualifica di aiuto istruttore.

Certamente il SIULP non può che concordare su tale iniziativa, poiché è impensabile mantenere aperta una Scuola di Alta Formazione per i servizi ippomontati, qual è quella di Burgos, senza prevedere alcun istruttore in pianta organica, dovendo, per sopperire a tale carenza, avvalersi degli istruttori inviati in missione dal Centro di Coordinamento dei Servizi a Cavallo di Ladispoli.

Pertanto, ritenendo che Lei non possa utilizzare due pesi e due misure, secondo le esigenze del momento, o per altro motivo, Le chiediamo che nell'ambito della specialità dei servizi ippomontati sia riconosciuto, a tutti i colleghi frequentatori di corsi e con particolare riferimento a quelli che per la loro durata e la peculiarità delle materie previste dal programma didattico consentono di acquisire specifiche competenze professionali, un titolo di formazione specialistico che sia utile anche ai fini del loro percorso professionale e di carriera"

Indennità per i servizi congiunti con militari: modalità di attribuzione

Rispondiamo al quesito posto

Un operatore di Volante che nella giornata effettua il turno 13/19 svolge nello stesso giorno una prestazione di lavoro straordinario programmato con orario 9/12, servizio congiunto con i militari. Si chiede di conoscere se questo collega abbia diritto a percepire l'indennità prevista per i servizi di cui all'articolo 24 comma 75 del decreto legge 1 luglio 2009 nr. 78 convertito nella legge 3 agosto 2009 nr. 102, considerato che la circolare ministeriale stabilisce che per maturare l'indennità prevista per i servizi congiunti con i militari occorre effettuare l'orario turno.

Al riguardo, la corresponsione dell'indennità ha come presupposto lo svolgimento del servizio per un turno intero, e l'espressione "turno intero" appare riferibile al turno ordinario.

Tuttavia, nel caso prospettato ricorrerebbero, in relazione alla prestazione resa in regime di straordinario programmato, i presupposti per erogare l'indennità di servizio esterno.

Indennità per servizio esterno ed indennità di missione: compatibilità

Rispondiamo ad un quesito posto da un Appuntato del Carabinieri il quale essendo stato inviato in missione per un periodo continuativo di 60 giorni, chiede di conoscere se oltre all'indennità di missione, in relazione ai servizi esterni effettuati gli spetti anche l'indennità di servizio esterno.

La risposta è affermativa, nel senso che le due indennità sono perfettamente cumulabili.

Tuttavia, l'indennità per i servizi esterni spetterà unicamente in presenza dei presupposti ed in riferimento ai servizi rispetto ai quali se ne ravvisi la ricorrenza.

Al riguardo, una trattazione abbastanza completa concernente l'istituto dell'indennità di servizio esterno e dei suoi presupposti, è stata pubblicata sul flash nr. 7 del 3 marzo 2012, consultabile nella apposita sezione del nostro sito nazionale www.siulp.it.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

■ CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

■ PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

■ PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

■ PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

■ EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.euroccs.it



L'unica società
FINANZIARIA **SIULP**
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

